SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Arese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arese (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 luglio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Pavone è nominata commissario straordinario per la provvvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arese (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Ravelli.

Il citato amministratore, in data 27 luglio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divunute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contesto, con provvedimento del 18 agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Pavone.

Roma, 19 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lupo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Lupo (Benevento);

Considerato altresì che, in data 12 agosto 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
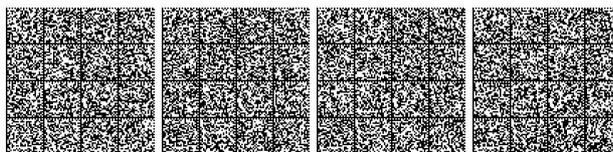
Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Lupo (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lupo (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Mastrocinque.

Il citato amministratore, in data 12 agosto 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lupo (Benevento).

Roma, 19 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012.

Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

I PRESIDENTI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
IN QUALITÀ DI COMMISSARI DELEGATI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 74/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122/2012

Visti gli articoli 107, paragrafo 2, lettera *b)* e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Visto il comma 11 dell'art. 16-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede tra l'altro che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni";
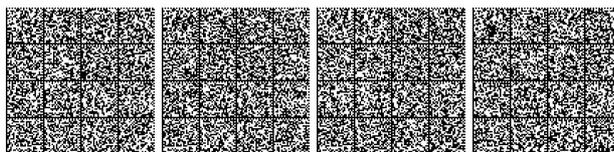
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato allo stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;

- per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;

- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visti i commi 2 e 4 del suddetto art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale stabilisce tra l'altro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate";

Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta: *a)* la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito";

Visti i commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che:

- "L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.";

- "Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.";

- "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto com-

ma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»";

Visti, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, i quali prevedono rispettivamente che:

- "Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:

ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;

ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;

ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto." (comma 3);

- "Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo." (comma 4);

- "Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma 3." (comma 5);

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rubricato "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione", il quale prevede tra l'altro che:

"I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." (comma 1);

"In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato." (comma 2);

"Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate." (comma 3);

"I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo." (comma 4);

"Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6." (comma 5);

"Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013." (comma 6);

Visto l'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il quale prevede che "Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta";

Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese aventi sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate";

Ritenuto che per l'attuazione del presente Protocollo i Presidenti delle Regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la stima, per ciascuna regione, delle diverse tipologie di danni relativi all'edilizia residenziale per categorie di beneficiari e relative alle attività produttive, suddivise in danni all'edilizia e danni ai beni strumentali, per fasce di importo, cagionati dai predetti eventi sismici, anche al fine di assicurare che la concessione dei finanziamenti rientra nel limite delle risorse allo scopo finalizzate;

Considerato che, limitatamente alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a favore dei soggetti titolari di attività produttive, gli aiuti in questione saranno erogati solo dopo che la Commissione, con propria comunicazione, avrà riconosciuto che il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni recati da calamità naturali, può legittimamente beneficiare della deroga di cui all'art. 107, paragrafo 2, lettera *b)* del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008 di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate, al punto 8.4, le singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi inclusa quella del rafforzamento locale;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla fissazione dei criteri e delle modalità attuative dello stesso art. 3-*bis*, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, fatti salvi, limitatamente alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a favore dei soggetti titolari di attività produttive, gli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Convengono fra loro quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente protocollo d'intesa definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinati, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 indicato in premessa, ad interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attività, inclusi impianti e macchinari, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2.

Riparto delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

1. Al fine di assicurare il rispetto di una diretta proporzionalità tra danni e risorse accordate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, così come integrato dall'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al suddetto art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, le medesime risorse sono così ripartite:

- 93,50 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 6,10% in favore della Regione Lombardia;
- 0,40% in favore della Regione Veneto.

Art. 3.

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I contributi di cui all'art. 1 del presente protocollo d'intesa sono concessi, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e risultavano adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, sempreché locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici del maggio 2012;

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificati con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* o *c)*;

e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

2. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera *b)*, è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1 è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a quattro anni, successivamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi per gli immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come integrato dall'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I finanziamenti sono altresì concessi, alle stesse condizioni, per gli interventi da realizzare o realizzati in edifici di Comuni diversi da quelli di cui al precedente periodo, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici accertata da un comitato tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da ciascun Commissario. I comitati, composti ognuno da due membri scelti dal Commissario e da due membri di designazione statale, operano tutti previa individuazione di comuni criteri oggettivi e uniformi.

4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unità immobiliari residenziali e produttive possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1. L'importo del finanziamento agevolato concesso ai sensi della lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è diminuito, ove inerisca anche ad interventi strutturali o sulle parti comuni dell'edificio, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso ai sensi della lettera *d)* dello stesso comma 1.

5. Per i finanziamenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, la percentuale non supera il 50% dei costi di riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.
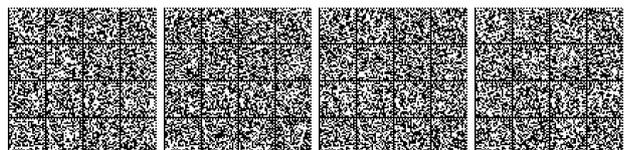
6. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo, o da altri contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e del finanziamento agevolato non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della quota a carico del finanziamento agevolato di cui al presente protocollo d'intesa o di altri contributi pubblici concessi in attuazione del decreto legge n. 74 del 2012.

7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i beni mobili strumentali la metodologia sarà basata sui costi di ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche tecniche. I contributi saranno puntualmente determinati dalle strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati.

8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.

9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Le domande sono altresì corredate, per i lavori affidati successivamente all'efficacia del presente protocollo, da almeno due offerte acquisite da imprese, al fine di consentire valutazioni comparative, nonché dalla documentazione prevista nei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni ed in particolare da un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che attesti:

a) il danno subito ed il nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

b) la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;

c) la conformità alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;

d) la congruità del preventivo di spesa.

10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, ulteriori interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.

11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché i lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare entro due anni dal termine della fine dei lavori. In caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione il comune può autorizzare, in conformità alla vigente disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale, la demolizione e ricostruzione nello stesso o altro sito dell'edificio, fermo restando che il contributo massimo ammissibile è riferito all'intervento di ripristino o ricostruzione della situazione originaria medesima, secondo quanto previsto e determinato con le relative disposizioni dei Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Ai soli fini dei rapporti convenzionali tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata di 15 ovvero 20 ovvero 25 anni tenuto conto dell'ammontare del singolo finanziamento.

Art. 4.

Criteri e modalità specifiche per la concessione dei finanziamenti agevolati a favore di soggetti titolari di attività produttive

1. Con il presente articolo sono dettate disposizioni aggiuntive relative alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* del presente protocollo d'intesa, ferma restando l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.

2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:

a) rientrare nella definizione di imprese di cui all'art. 1, dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008;

b) avere la sede o unità locale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come integrato dall'art. 67-*septies* della legge 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente protocollo;

c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole; per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;

d) essere attive e non essere sottoposte a procedura di fallimento;

e) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;

f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

g) non rientrare tra coloro che, essendo stati oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5.

Monitoraggio, controllo, rendicontazione

1. Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di 6.000 milioni di euro di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, nonché al fine di garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi impiegati, anche in termini di equità e parità di trattamento, e di evitare il rischio sovracompensazioni, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto attivano, anche con procedure informatiche condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dalla richiesta del contributo da parte del beneficiario, come definite all'art. 6, procedure di idoneo:

a) monitoraggio finanziario e procedurale, anche al fine del riscontro di appropriate durate dei finanziamenti in funzione di predeterminate ed omogenee fasce di importo;

b) controllo e rendicontazione.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono concordate nell'ambito del comitato di coordinamento di cui all'art. 6 e si basano, in quanto compatibili, sugli standard di rilevazione previsti dall'art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012.

3. La convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, prevista dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro che le banche che vi aderiscono forniscono mensilmente a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il numero e l'importo aggregato dei finanziamenti agevolati concessi.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione del presente protocollo, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato di coordinamento composto da rappresentati del Ministero, di cui uno in funzione di presidente, e da un rappresentante di ciascuna delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare, con funzione consultiva, un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana.

2. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con la normativa vigente, con il presente protocollo e con le direttive del comitato di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati e sono dettate ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro e dell'autorizzazione di spesa di cui ai comma 1 e 6 dello stesso art. 3-*bis*.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 assicurano inoltre che l'importo aggregato dei provvedimenti di concessione dei contributi in forma di finanziamento agevolato adottati da ciascuna Regione non ecceda la quota delle risorse rispettivamente assegnate ai sensi del precedente art. 2, sulla base della stima dei danni per categorie di beneficiari e fasce di importi. I provvedimenti e le relative stime sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze.
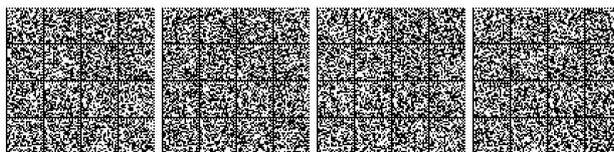
4. I criteri e le modalità di cui al presente protocollo si applicano a tutte le richieste di contributo autorizzate successivamente alla sottoscrizione del protocollo. Resta inteso che gli effetti per la finanza pubblica decorrono dal 1° gennaio 2013.

5. Il presente protocollo è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 4 ottobre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Presidente della regione Emilia-Romagna
ERRANI

Il Presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

Il Presidente della regione Veneto
ZAIA

12A11299

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica "CAR2" - HOME/2009/EBFX/SA/1004, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 26/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2009/EBFX/SA/1004, sottoscritto in data 17 dicembre 2010 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «CAR2», concernente il noleggio di autovetture per il miglioramento della sorveglianza degli Uffici di Polizia nel sud Italia;

Vista la nota n. 0003860 del 13 maggio 2011, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 220.016,61 euro, corrispondente al 20,10 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.094.610,00 euro, essendo il 79,90 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «CAR2» - HOME/2009/EBFX/SA/1004, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 220.016,61 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 395

12A11284

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica "Border Patrolling" - HOME/2010/EBFX/SA/1015, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 30/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/SA/1015, sottoscritto in data 8 dicembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «Border Patrolling» concernente il rafforzamento del parco macchine degli Uffici Immigrazione della Polizia di Stato, attraverso l'acquisto di nuove vetture per la sorveglianza delle frontiere;

Vista la nota n. 0002367 del 22 marzo 2012, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 298.139,80 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.490.699,00 euro, essendo l'80 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «Border Patrolling» - HOME/2010/EBFX/SA1015, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 298.139,80 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 379

12A11289

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008 - 2013. (Decreto n. 25/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 che approva il programma annuale 2012, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 6.992.321,00 euro e che la quota pubblica di parte nazionale ammonta a 3.337.235,57 euro;

Vista la nota n. 0052/0045 del 9 marzo 2012, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota pubblica nazionale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 3.337.235,57 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 360

12A11290

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario "Partage Plus - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana" (Ministero per i beni e le attività culturali/ICCU. (Decreto n. 35/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le Amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° marzo 2012 è partito il progetto comunitario «Partage Plus - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana» - cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 - il cui obiettivo è digitalizzare e rendere disponibili oggetti digitali relativi al Liberty;

Tenuto conto che in data 13 aprile 2012 tra la Commissione europea ed il coordinatore del progetto è stato stipulato il «Grant Agreement» n. 297384, che prevede tra i Partners anche il Ministero per i Beni e le Attività culturali «Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU»;

Viste le note n. 1480/DR6.1/20.3 del 23 maggio 2012 e n. 1596/DR6.1/20.3 del 12 giugno 2012, con le quali il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 251.174,00 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un ammontare di pari importo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Partage Plus» richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un cofinanziamento nazionale pubblico di 251.174,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal predetto Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 355

12A11291

DECRETO 18 ottobre 2012.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 ottobre 2012 e scadenza 22 ottobre 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visto il decreto n. 80395 del 12 ottobre 2012 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 22 ottobre 2012 e scadenza 22 ottobre 2016, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto del 12 ottobre 2012, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 ottobre 2012, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la lettera n. 02747 del 18 ottobre 2012, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nei giorni dal 15 al 18 ottobre 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto del 12 ottobre 2012, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 22 ottobre 2012 e scadenza 22 ottobre 2016 è determinato nella misura del 2,55%.

L'importo dei titoli emessi viene accertato in 18.017.975.000 euro, sulla base della comunicazione della Borsa Italiana S.p.A. del 18 ottobre 2012, di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 12 ottobre 2012, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11422

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario "Systhane Zolfo".

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SYSTHANE ZOLFO contenente le sostanze attive myclobutanil e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Thiocur zolfo registrato al n. 10552 con d.d. in data 20 luglio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Thiocur zolfo registrato al n. 10552;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva myclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva n. 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Dow Agrosciences Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Systhane Zolfo» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 25; sacchetti idrosolubili da Kg 1 - 2 - 4 - 8 - 12.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo);

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.a.- Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15446.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SYSTHANE* ZOLFO

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

Composizione di SYSTHANE ZOLFO
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
STI-Solfotecnica Italiana Spa-COTIGNOLA (RA) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: g. 50-100-250-500 e Kg. 1-5-10-25
Sacchetti idrosolubili:
Kg 1 (10 s.i. da g. 100) (4 s.i. da g. 250)
Kg 2 (5 s.i. da g. 400)
Kg 2 (10 s.i. da g. 200)
Kg 4 (10 s.i. da g. 400)
Kg 8 (8 s.i. da g. 1000)
Kg 12 (30 s.i. da g. 400)

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
Miclobutanil 0,8%
Zolfo 50%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Zolfo : --
Terapia: **sintomatica**
Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: SYSTHANE ZOLFO è un fungicida ad azione sistemica e di contatto che associa in maniera ottimale le caratteristiche fitoiatriche dei due principi attivi. Esplica attività anticrittogamica nei confronti dell'oidio della vite, del melo, del pesco e delle cucurbitacee, nonché nei confronti del Marciume nero (Black-rot)della vite e la Ticchiolatura del melo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Vite: contro l'oidio (*Oidium tuckerii*): impiegare 200 - 350 g/hl con un intervallo di 14 giorni a secondo della pressione della malattia e della sensibilità varietale. Contro il marciume nero (*Guignardia bidwellii*): impiegare 250 - 300 g/hl con intervalli di 10 - 14 giorni

Pesco (comprese nettarine e percoche): contro oidio (*Sphaerotheca pannosa*) impiegare 400 g/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni

Melo: contro Oidio, impiegare 350 - 400 g/hl con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginostà del frutto. Contro la ticchiolatura impiegare 450 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo: contro oidio (*Erisiphe cichoracearum*) impiegare 400 g/hl intervenendo dalla prima comparsa della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in coltura sotto serra o tunnel, in quanto lo zolfo potrebbe provocare fitotossicità.

COMPATIBILITA'

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 15 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

SYSTHANE* ZOLFO

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di SYSTHANE ZOLFO
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
STI-Solfotecnica Italiana Spa-COTIGNOLA (RA) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: **Sacchetti idrosolubili:**
Kg 1 (10 s.i. da g. 100) (4 s.i. da g. 250)
Kg 2 (5 s.i. da g. 400)
Kg 2 (10 s.i. da g. 200)
Kg 4 (10 s.i. da g. 400)
Kg 8 (8 s.i. da g. 1000)
Kg 12 (30 s.i. da g. 400)

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Miclobutanil . 0,8%
Zolfo 50%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Zolfo : --
Terapia: **sintomatica**
Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: SYSTHANE ZOLFO è un fungicida ad azione sistemica e di contatto che associa in maniera ottimale le caratteristiche fitoiatriche dei due principi attivi. Esplica attività anticrittogamica nei confronti dell'oidio della vite, del melo, del pesco e delle cucurbitacee, nonché nei confronti del Marciume nero (Black-rot)della vite e la Ticchiolatura del melo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Vite: contro l'oidio (*Oidium tuckerii*): impiegare 200 - 350 g/hl con un intervallo di 14 giorni a secondo della pressione della malattia e della sensibilità varietale. Contro il marciume nero (*Guignardia bidwellii*): impiegare 250 - 300 g/hl con intervalli di 10 - 14 giorni

Pesco (comprese nettarine e percoche): contro oidio (*Sphaerotheca pannosa*) impiegare 400 g/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni

Melo: contro Oidio, impiegare 350 - 400 g/hl con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginostà del frutto. Contro la ticchiolatura impiegare 450 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo: contro oidio (*Erisiphe cichoracearum*) impiegare 400 g/hl intervenendo dalla prima comparsa della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in coltura sotto serra o tunnel, in quanto lo zolfo potrebbe provocare fitotossicità.

COMPATIBILITA'
Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 15 giorni prima della raccolta per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5)Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SYSTHANE* ZOLFO

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

Composizione di SYSTHANE ZOLFO
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
- 6 LUG. 2012

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

SYSTHANE* S

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di SYSTHANE S
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50,0%
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Contenuto netto: g. 100 – 200 - 250 – 400 - 1000

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

---

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... - 6 LUG. 2012

12A11224

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario "Systhane S".

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SYSTHANE S contenente le sostanze attive myclobutanil e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Thiocur zolfo registrato al n. 10552 con d.d. in data 20 luglio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Thiocur zolfo registrato al n. 10552;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva myclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Dow Agrosciences Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Systhane S» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 25; sacchetti idrosolubili da Kg 1 - 2 - 4 - 8 - 12.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo);

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15447.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SYSTHANE* S

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

Composizione di SYSTHANE S
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
STI-Solfotecnica Italiana Spa-COTIGNOLA (RA) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: g. 50-100-250-500 e Kg. 1-5-10-25
Sacchetti idrosolubili:
Kg 1 (10 s.i. da g. 100) (4 s.i. da g. 250)
Kg 2 (5 s.i. da g. 400)
Kg 2 (10 s.i. da g. 200)
Kg 4 (10 s.i. da g. 400)
Kg 8 (8 s.i. da g. 1000)
Kg 12 (30 s.i. da g. 400)

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Miclobutanil 0.8%
Zolfo 50%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Zolfo : --
Terapia: **sintomatica**
Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: SYSTHANE S è un fungicida ad azione sistemica e di contatto che associa in maniera ottimale le caratteristiche fitoiatriche dei due principi attivi. Esplica attività anticrittogamica nei confronti dell'oidio della vite, del melo, del pesco e delle cucurbitacee, nonché nei confronti del Marciume nero (Black-rot)della vite e la Ticchiolatura del melo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Vite: contro l'oidio (*Oidium tuckerii*): impiegare 200 - 350 g/hl con un intervallo di 14 giorni a secondo della pressione della malattia e della sensibilità varietale. Contro il marciume nero (*Guignardia bidwellii*): impiegare 250 - 300 g/hl con intervalli di 10 - 14 giorni

Pesco (comprese nettarine e percoche): contro oidio (*Sphaerotheca pannosa*) impiegare 400 g/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni

Melo: contro Oidio, impiegare 350 - 400 g/hl con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginostà del frutto. Contro la ticchiolatura impiegare 450 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo: contro oidio (*Erisiphe cichoracearum*) impiegare 400 g/hl intervenendo dalla prima comparsa della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in coltura sotto serra o tunnel, in quanto lo zolfo potrebbe provocare fitotossicità.

COMPATIBILITA'
Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 15 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SYSTHANE* S

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

Composizione di SYSTHANE S
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... - 6 LUG. 2012

SYSTHANE* S

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di SYSTHANE S
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
STI-Solfotecnica Italiana Spa-COTIGNOLA (RA) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: **Sacchetti idrosolubili:**
Kg 1 (10 s.i. da g. 100) (4 s.i. da g. 250)
Kg 2 (5 s.i. da g. 400)
Kg 2 (10 s.i. da g. 200)
Kg 4 (10 s.i. da g. 400)
Kg 8 (8 s.i. da g. 1000)
Kg 12 (30 s.i. da g. 400)

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Miclobutanil 0.8%
Zolfo 50%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Miclobutanil: Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Zolfo : --
Terapia: **sintomatica**
Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: SYSTHANE S è un fungicida ad azione sistemica e di contatto che associa in maniera ottimale le caratteristiche fitoiatriche dei due principi attivi. Esplica attività anticrittogamica nei confronti dell'oidio della vite, del melo, del pesco e delle cucurbitacee, nonché nei confronti del Marciume nero (Black-rot)della vite e la Ticchiolatura del melo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Vite: contro l'oidio (*Oidium tuckerii*): impiegare 200 - 350 g/hl con un intervallo di 14 giorni a secondo della pressione della malattia e della sensibilità varietale. Contro il marciume nero (*Guignardia bidwellii*): impiegare 250 - 300 g/hl con intervalli di 10 - 14 giorni

Pesco (comprese nettarine e percoche): contro oidio (*Sphaerotheca pannosa*) impiegare 400 g/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni

Melo: contro Oidio, impiegare 350 - 400 g/hl con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginostà del frutto. Contro la ticchiolatura impiegare 450 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo: contro oidio (*Erisiphe cichoracearum*) impiegare 400 g/hl intervenendo dalla prima comparsa della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in coltura sotto serra o tunnel, in quanto lo zolfo potrebbe provocare fitotossicità.

COMPATIBILITA'

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 15 giorni prima della raccolta per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5)Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 6 LUG 2012

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

SYSTHANE* S

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di SYSTHANE S
g. 100 di prodotto contengono:
MICLOBUTANIL puro 0,8%
ZOLFO puro (esente da Selenio) 50,0%
Coformulanti q.b. a g 100

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

IRRITANTE

Contenuto netto: g. 100 – 200 - 250 – 400 - 1000

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

---

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... - 6 LUG. 2012

12A11225

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «DUEFOR MZ WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2011 dall'impresa «Basf Italia S.r.l.», con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Duefor MZ WG» contenente le sostanze attive dimethomorph e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato «Forum MZ WG», registrato al n.10329 con D.D. in data 11 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Forum MZ WG» registrato al n. 10329;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimethomorph nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) nn. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 luglio 2007, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa «Basf Italia S.r.l.», con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUEFOR MZ WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,7 - 1 - 5 - 7 - 10; sacchetti idrosolubili da kg 1 - 5 - 7 - 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'uso dagli stabilimenti delle imprese estere:

Schirm AG - Division Promacom - Dortmund - Germania;

Schirm AG - Division Sideco - Lübeck - Germania.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - via E. Torricelli N. 2 - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15342.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
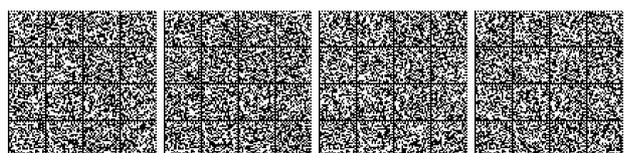
DUEFOR® MZ WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 9
MANCOZEB, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico.
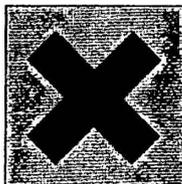
NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl

Cesano Maderno (Monza Brianza) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG - Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. 10329 del 11.02.2000

Contenuto netto: kg 0,7 - 1 - 5 – 7 - 10
Sacchetti idrosolubili:
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 5 (5 sacchetti da kg 1)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
DIMETOMORF: -----
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

POMODORO: (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 LUG. 2012

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

PREPARAZIONE

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3.

Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti), ed .....

... aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE D'USO:
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

DUEFOR® MZ WG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 9
MANCOZEB, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Monza Brianza) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG – Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. --del –

Sacchetti idrosolubili: kg 1 (5 sacchetti da g 200); kg 1 (2 sacchetti da g 500); kg 5 (5 sacchetti da kg 1); kg 5 (10 sacchetti da g 500); kg 7 (14 sacchetti da g 500); kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: ---- Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg. **POMODORO:** (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese; ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

DUEFOR ® MZ WG

SACCHETTO IDROSOLUBILE
FUNGICIDA

COMPOSIZIONE
Dimetomorf, puro g 9
Mancozeb, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
® Marchio registrato

Contenuto netto: g 200, g 500, kg 1
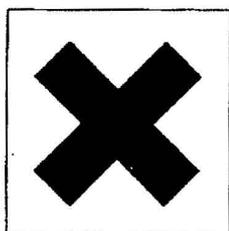
NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Monza Brianza) – Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. --del --

Officine di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG - Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

12A11288

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Nicolaos Papassifachis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 24 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Nicolaos Papassifachis nato a Atene (Grecia) il giorno 2 febbraio 1961, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Οφθαλμολογία" rilasciato in data 24 luglio 2006 con il n. 17000 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Preso atto che il sig. Nicolaos Papassifachis è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nella prima sessione relativa all'anno 1995 svolta nel mese di maggio 1996;

Preso atto che il sig. Nicolaos Papassifachis non risulta iscritto in Italia presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Οφθαλμολογία" rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia – in data 24 luglio 2006 con il n. 17000 al sig. Nicolaos Papassifachis, nato a Atene (Grecia) il giorno 2 febbraio 1961, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2.

Il sig. Nicolaos Papassifachis in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11298

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Siegfried Jank, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 22 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Siegfried Jank nato a Ulm/Baden (Germania) il giorno 3 novembre 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Mund-, kiefer- und Gesichtschirurgie» rilasciato in data 26 luglio 2006 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Preso atto che il sig. Siegfried Jank è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico chirurgo con lettera di questo Ministero in data 13 settembre 2005 numero di protocollo DGRUPS/VII/32871/P/I.5.i.j3/1 indirizzata all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;

Preso atto che il sig. Siegfried Jank non risulta iscritto in Italia presso un ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Mund-, kiefer- und Gesichtschirurgie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 26 luglio 2006 al sig. Siegfried Jank, nato a Ulm/Baden (Germania) il giorno 3 novembre 1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 2.

Il sig. Siegfried Jank in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale
PARISI

12A11304

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Grigore Cornelia nata a Rimnicu Sarat (Romania) il giorno 20 maggio 1966, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Calificat Nivelul 3, domeniul Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Buzau nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 10 febbraio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo
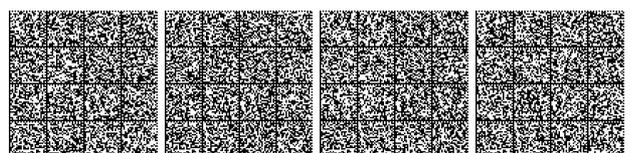
di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivelul 3, domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Buzau nell'anno 2011, dalla signora Grigore Cornelia, nata a Rimnicu Sarat (Romania) il 20 maggio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Grigore Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11305

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Jean Marc Parisaux, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 aprile 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean Marc Parisaux nato a Toulouse (Francia) il giorno 19 maggio 1969, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 10 aprile 2001 dalla Université de Nice Sophia-Antipolis - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 19 aprile 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jean Marc Parisaux ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Certificat d'Études spécialisées de medecine physique et de readaptation» rilasciato in data 30 aprile 2001 dalla Université de Nice - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 10 aprile 2001 dalla Université de Nice Sophia-Antipolis - Francia - al sig. Jean Marc Parisaux, nato a Toulouse (Francia) il giorno 19 maggio 1969, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Jean Marc Parisaux è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Certificat d'Études spécialisées de medecine physique et de readaptation» rilasciato dalla Université de Nice - Francia - in data 30 aprile 2001 al sig. Jean Marc Parisaux, nato a Toulouse (Francia) il giorno 19 maggio 1969, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 4.

Il sig. Jean Marc Parisaux, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11218

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Marcus Göbel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Marcus Göbel nato a Lennestadt (Germania) il giorno 19 aprile 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachzahnärzt für Kieferorthopädie» rilasciato in data 4 novembre 2008 dalla Landeszahnärztekammer Baden - Wurttemberg - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachzahnärzt für Kieferorthopädie» rilasciato dalla Landeszahnärztekammer Baden - Wurttemberg - Germania - in data 4 novembre 2008 al sig. Marcus Göbel, nato a Lennestadt (Germania) il giorno 19 aprile 1968, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 2.

Il sig. Marcus Göbel già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11219

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig.Antonio Metastasio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Antonio Metastasio nato a Terni (Italia) il giorno 17 dicembre 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «General Psychiatry» rilasciato in data 31 agosto 2012 dal «General Medical Council» - Gran Bretagna, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «General Psychiatry» rilasciato dal «General Medical Council» - Gran Bretagna, in data 31 agosto 2012 al sig. Antonio Metastasio, nato a Terni (Italia) il giorno 17 dicembre 1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2.

Il sig. Antonio Metastasio già iscritto all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11287

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2012.

Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS nell'anno 2012 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 5914, dei quali n. 3494 per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 30.612.313,00, con una parziale rimodulazione della tabella unita al decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012, citato al capoverso precedente, che comporta un aumento, per l'anno 2012, di n. 688 beneficiari della tutela di cui al richiamato art. 12, comma 5-*bis*, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 3494 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2012, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
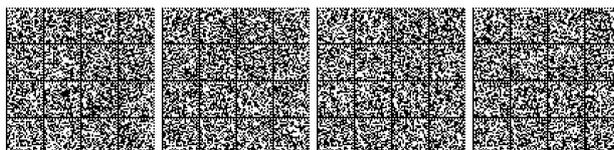
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di € 30.612.313,00;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

L'INPS è autorizzato, nel limite di spesa di € 30.612.313,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 3494 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3.

Per l'anno 2012 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad € 30.612.313,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A11220

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di costruzioni lavoranti muratori p.a. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento d. organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 10 luglio 2012 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la «Società cooperativa di costruzioni lavoranti muratori P.A. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sopra nominata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa di costruzioni lavoranti muratori P.A. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 00715100152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, nato a Iseo (Brescia) il 19 ottobre 1970 ed ivi domiciliato in via Risorgimento trav. VII n. 1/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore, ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 settembre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11285

DECRETO 1° ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società " Cooperativa selciatori e posatori strade e cave a r.l.", in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 luglio 2012 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa selciatori e posatori strade e cave a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa selciatori e posatori strade e cave a r.l.»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa selciatori e posatori strade e cave a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 00715350153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate la specifica professionalità ed esperienza nella materia è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Bordoli, nata a Milano il 30 marzo 1960, con studio in Como, via Garibaldi n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11286

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto.

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
R03BB01	Ipratropio bromuro	10 UNITÀ 2 ML 0,025% - USO RESPIRATORIO

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C07BB07	Bisoprololo+idroclorotiazide	30 UNITA' (10 MG+6,25) - USO ORALE
		30 UNITA' (5 MG+6,25) - USO ORALE

12A11222

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto dal 24 maggio 2011 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed in data 8 ottobre 2012 ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa: «L.A.F.A. Argenterie Srl» con sede in Palermo, via Giovanni Paisiello n. 29/31 - assegnataria del marchio «81 PA».

12A11223

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cevac Transmune» liofilizzato con diluente per sospensione iniettabile per polli.

Provvedimento n. 772 del 2 ottobre 2012

Variazione di Mutuo Riconoscimento con procedura n. UK/V/0253/002/II/003

Medicinale veterinario ad azione immunologica «CEVAC TRANSMUNE» liofilizzato con diluente per sospensione iniettabile per polli.

Confezioni:

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966014;

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966026;

5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 103966040;

5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente - A.I.C. n. 103966053.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB). Codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: aggiunta nuove confezioni.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 4000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966065;

scatola con 5 bottiglie in plastica da 400 ml di diluente - A.I.C. n. 103966077.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966014;

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966026;

5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 103966040;

5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente - A.I.C. n. 103966053;

scatola con 20 fiale di liofilizzato da 4000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966065;

scatola con 5 bottiglie in plastica da 400 ml di diluente - A.I.C. n. 103966077.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A11300

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noroclav» 50mg, 250mg, 500mg compresse aromatizzate masticabili per gatti e cani.

Decreto n. 186 del 3 ottobre 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0283/001-3/DC

Specialità medicinale per uso veterinario «NOROCLAV» 50 mg, 250 mg, 500 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani

Titolare A.I.C.:

Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road Newry, Co. Down, BT35 JP - Irlanda del Nord

Produttore responsabile rilascio lotti:

Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road Newry, Co. Down, BT35 JP - Irlanda del Nord

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Noroclav 50 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Scatola contenente 2 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396015;

Scatola contenente 5 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396181;

Scatola contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396027;

Scatola contenente 20 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396039;

Scatola contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396041;

Scatola contenente 50 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396054.

Noroclav 250 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Scatola contenente 4 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396066;

Scatola contenente 10 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396078;

Scatola contenente 40 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396080;

Scatola contenente 50 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396092;

Scatola contenente 100 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396179.

Noroclav 500 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Scatola contenente 2 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396104;

Scatola contenente 4 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396116;

Scatola contenente 10 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396128;

Scatola contenente 20 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396130;

Scatola contenente 40 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396142;

Scatola contenente 50 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396155;

Scatola contenente 100 blister da 5 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104396167.

Composizione:

Noroclav 50 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Ciascuna compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come Amoxicillina triidrato) 40.00 mg

Acido Clavulanato 10.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Noroclav 250 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Ciascuna compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come Amoxicillina triidrato) 200.00 mg

Acido Clavulanato 50.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Noroclav 500 mg Compresse Aromatizzate Masticabili per Gatti e Cani:

Ciascuna compressa contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina (come Amoxicillina triidrato) 400.00 mg

Acido Clavulanato 100.00 mg

Eccipenti: così come indicato nella documentazione di tecnica

Specie di destinazione: Gatti e Cani

Indicazioni Terapeutiche:

Trattamento delle infezioni riportate di seguito causate da ceppi di batteri produttori di beta-lattamasi sensibili all'amoxicillina in combinazione con l'acido clavulanico.

Malattie cutanee (compresse le piodermiti profonde e superficiali) causate da Staphylococcus spp sensibile.

Infezioni del tratto urinario causate da Staphylococcus spp o Escherichia coli sensibili. Infezioni del tratto respiratorio causate da Staphylococcus spp sensibile.

Enterite causata da Escherichia coli sensibile.

Infezioni dentali (ad es. gengivite).

Si consiglia di effettuare adeguati esami di sensibilità prima di iniziare il trattamento. La terapia va avviata solo in seguito a conferma della sensibilità alla combinazione delle due sostanze.

Tempi di attesa: Non applicabile

Validità:

Durata di questo prodotto medicinale veterinario nella confezione originale di vendita: 1 anno.

Smaltire immediatamente eventuali mezze compresse non utilizzate.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «BI- VAC 1º» Vaccino vivo liofilizzato per polli.

Provvedimento n. 785 del 4 ottobre 2012

Medicinale veterinario, «BI- VAC 1°» Vaccino vivo liofilizzato per polli

Confezioni:

1 Flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102750027;

10 Flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102750015.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Via Emilia n. 258 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo II:B.II.e.5z: aggiunta di una nuova confezione

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

10 Flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 102750039.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

1 Flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102750027;

10 Flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102750015;

10 Flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 102750039.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11302

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Nobivac L4».

Provvedimento n. 755 del 26 settembre 2012

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l.

Specialità medicinale: NOBIVAC L4

Confezioni autorizzate	N.I.N.	NR PROCEDURA EUROPEA
SCATOLA 5 FIALE DA 1 ML - 1 DOSE	104536014	EU/2/12/143/001
SCATOLA 10 FIALE DA 1 ML - 1 DOSE	104536026	EU/2/12/143/002
SCATOLA 25 FIALE DA 1 ML - 1 DOSE	104536038	EU/2/12/143/003
SCATOLA 50 FIALE DA 1 ML - 1 DOSE	104536040	EU/2/12/143/004
SCATOLA 1 FIALA DA 10 ML - 10 DOSI	104536053	EU/2/12/143/005

Regime di dispensazione: «Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C(2012)5092 del 16 luglio 2012 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

12A11303

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-249) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00